

**TRIBUNALE DI BELLUNO**  
**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte**

PER: il sig. **Ciro Tempio**, nato a Napoli, il 15/11/1994 C.F. TMPCRI94S15F839Q, residente a Brusciano (NA), alla Via Camillo Cucca n.10, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. Giuseppe Granata (CF:GRNGPP77A28F8390) e dall'avv. Angela Fera (C.F. FRENGI79E65G812H), con i quali elettivamente domicilia in Castello di Cisterna (Na), al C.so Vittorio Emanuele n. 12, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di segreteria ex art. 136 c.p.c. all'indirizzo PEC, comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, [g.granata@legalmail.it](mailto:g.granata@legalmail.it) e [angela.fera@pecavvocatinola.it](mailto:angela.fera@pecavvocatinola.it) ed al numero di Fax: 081-8033484;

**CONTRO**

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. 80185250588), domiciliata per legge in Venezia, piazza S. Marco, 63, indirizzo pec estratto dal registro Reginde: [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it);
- L'Istituto Comprensivo Statale di Mel Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, in persona del Dirigente p.t., con sede in Borgo Valbelluna (BL), alla via Via Sant'Andrea, 4 Mel, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, piazza S. Marco, 63, indirizzo pec estratto dal registro Reginde: [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it);
- L'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Benevento, alla Piazza Ernesto Gramazio nn.2-3, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, piazza S. Marco, 63, indirizzo pec estratto dal registro Reginde: [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it) .

**FATTO**

Il ricorrente conseguiva nell'A.S. 2012/2013 il "Diploma di Qualifica Professionale Triennale di Operatore dei Servizi di Ristorazione (Settore Cucina)", riportando il voto di 97/centesimi, presso l'Istituto Centro Studi Sannitico, con sede in Durazzano (BN) e presentava, sulla base del suindicato titolo professionale, domanda d'inserimento nella III fascia delle Graduatorie di circolo e d'istituto dell'Istituto Comprensivo Statale di Mel Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, con sede in Borgo Valbelluna (BL), alla via Sant'Andrea, 4 Mel, come



personale ATA (triennio 2021-2024) per i profili di collaboratore scolastico e cuoco.

Il sig. Tempio, pertanto, veniva individuato dall'Istituto Comprensivo Statale di Mel quale destinatario del primo contratto di lavoro a tempo determinato dall'11.10.2021 sino all'8.06.2022 (profilo di collaboratore scolastico), con inserimento nelle graduatorie di Istituto di III fascia ATA valide per il triennio 2021-2024 e pubblicate dall'UST di Belluno in data 17.8.2021.

Per quel che qui interessa, l'Istituto Centro Studi Sannitico aveva ottenuto il riconoscimento della parità scolastica a seguito di un contenzioso conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato del 16.11.2015 n. 5211/2015, che aveva annullato il provvedimento di diniego della parità (decreti dirigenziali n.2/DS2 e n. 3/DS2 del 17.7.2012 a firma del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale della Campania) riferito alla richiesta avanzata dal Centro Studi Sannitico, per l'anno scolastico 2012-2013.

Di conseguenza, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, lo stesso U.S.R. Campania - con decreto n. 360 del 11/01/2016 -, aveva quindi annullato il provvedimento di diniego precedentemente emesso e riconosciuto la parità scolastica all'Istituto Centro Studi Sannitico, con effetto retroattivo (ossia con decorrenza dall'A.S. 2012/13).

Il titolo e la qualifica posseduti dal ricorrente al momento della richiesta di inserimento nella graduatoria di III fascia ATA per il triennio 2021/2024 era, pertanto, valido ed efficace.

Ciononostante, con decreto del 30 agosto 2022, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Mel, Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, comunicava al ricorrente *la decadenza dalle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, dichiarando invalido ai fini giuridici il servizio prestato presso l'Istituto dall'11.10.2021 all'8.6.2022, con la conseguente mancata attribuzione di punteggio.*

E ciò, sulla scorta della comunicazione pervenuta dall'UAT di Benevento, assunta al protocollo dell'Istituto al n. 478 del 14.1.22 richiamata testualmente nel decreto, con la quale si evidenziava la "non validità" del titolo conseguito dal ricorrente, per non essere l'ente gestore, riconosciuto paritario retroattivamente dall'A.S. 2012-2013, destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale.

Tale Decreto dirigenziale di decadenza, assolutamente illegittimo e ingiusto, per aver procurato al sig. Ciro Tempio un notevole e grave danno da *perdita di chance occupazionale e avanzamento professionale*, veniva impugnato dal ricorrente in sede amministrativa con reclamo ex art. 14, comma 7 del d.p.r. n. 275/99, notificato a mezzo pec in data 9.9.2022 all'Istituto Mel, contenente contestuale richiesta al Dirigente dell'Istituto scolastico di **reinserimento immediato nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 per il personale**



**ATA per i profili di cuoco e collaboratore scolastico, con riconoscimento a tutti gli effetti del servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato svolto dall' 11.10.2021 sino all'8.06.2022 e del punteggio già maturato.**

Il Dirigente Scolastico, tuttavia, decorso il termine di trenta giorni indicato per legge, non si pronunciava sul reclamo con un provvedimento espresso.

Il sig. Tempio, pertanto, come sopra rapp.to, difeso e domiciliato, si vede costretto a proporre ricorso d'urgenza presso Codesto Tribunale onde ottenere l'annullamento e/o la disapplicazione dei provvedimenti surrichiamati, assolutamente illegittimi e forieri di gravi ed irreparabili danni per il ricorrente, e l'accertamento del diritto ad essere reinserito nella graduatoria di III fascia ATA con riconoscimento del punteggio già maturato, alla stregua dei seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### ***SUL FUMUS BONI IURIS***

**VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 16.11.2015 N. 5211 - VIOLAZIONE DEL DECRETO DELL'U.S.R. Campania n. 360 dell'11/01/2016- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 66/2000 E DELL'art. 2, co. 3, del D.M. 10.10.2008 n. 83**

In primo luogo, si evidenzia l'illegittimità del Decreto del D.S. di depennamento dalla graduatoria di III fascia ATA poichè emesso in palese violazione del giudicato formatosi sulla richiamata sentenza del Consiglio di Stato del 16.11.2015 n. 5211, che aveva annullato il provvedimento di diniego della parità scolastica riferito alla richiesta avanzata dal Centro Studi Sannitico, per l'anno scolastico 2012-2013 e nonostante l'U.S.R. Campania - con decreto n. 360 del 11/01/2016 - in ottemperanza a tale pronuncia, avesse già annullato il provvedimento di diniego e riconosciuto la parità scolastica all'Istituto Centro Studi Sannitico, con effetto retroattivo (ossia con decorrenza dall'A.S. 2012/13), inserendo sul sito istituzionale dell'U.S.R. Campania tra le scuole paritarie il Centro Studi Sannitico dall'A.S. 2012/2013.

L'UAT di Benevento, nella nota richiamata dall'Istituto resistente e recante il n. prot. 478 del 14.1.2022 sostiene invece che, benché riconosciuto *ex post* con efficacia retroattiva, il Centro Studi Sannitico, nell'A.S. 2012/2013, non aveva ricevuto l'autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale e che né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità *ex post*.

Tale tesi, tuttavia, non coglie nel segno, contrastando con il principio di retroattività degli effetti giuridici dell'atto amministrativo che, conformandosi alla sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del provvedimento di diniego, ha riconosciuto la parità al Centro Studio Sannitico con effetto retroattivo, dall'A.S. 2012/13.



Al riguardo, va rilevato che lo *status* di scuola paritaria è stato riconosciuto al CSS appunto dal tale ultimo provvedimento dell'U.S.R. della Campania n. 360 che, preso atto della cit. sentenza del Consiglio di Stato, oltre a decretare *“per i motivi di cui in premessa”* l'annullamento del decreto che aveva respinto l'istanza di riconoscimento della parità scolastica avanzata per l'a.s. 2012/13 dal CSS (art. 1), ha riconosciuto al CSS, da tale anno scolastico, la qualifica di scuola paritaria di II grado ai sensi della L. n. 62/2000 (art. 2), facendo contestualmente obbligo *“alla gestione di inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare”* (art. 3). È evidente che nei fatti, nell'A.S. 2012/2013, la scuola non aveva la parità; tuttavia l'avvenuto riconoscimento della parità in epoca successiva, ma con riferimento all'anno scolastico d'interesse, fa sì che giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall'anno scolastico 2012/13, con tutti gli effetti che ne conseguono.

È ancorchè evidente, però, che il Centro Studi Sannitico, proprio perché non gli era stata riconosciuta la parità, non avrebbe potuto comunicare al Dirigente dell'Ufficio scolastico alcuna nomina di commissione e non avrebbe potuto rilasciare alcun diploma sul modulo stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, né ottenere alcuna autorizzazione allo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica triennale in esame.

Ne deriva che ritenere che l'omissione di questi adempimenti precluda il riconoscimento della validità dei titoli rilasciati da quell'istituto significherebbe vanificare il senso della retroattività del riconoscimento e, anzi, farebbe prevalere, sulla situazione di diritto, una situazione di fatto che conseguiva a un diniego di parità riconosciuto illegittimo dal giudice amministrativo.

Inoltre, si osserva altresì che nessun elemento testuale o sistematico contenuto nel decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016 consente di escludere che l'Istituto Centro Studi Sannitico avesse il potere di rilasciare titoli di studio sin dall'anno scolastico 2012/2013.

**Tale decreto conferma implicitamente, senza riserve, la validità giuridica degli esami già svolti, disponendo l'inserimento, fra l'altro, degli esiti degli esami.**

E' chiaro che nell'a.s. 2012/13 il CSS non era di fatto in possesso della parità, ma è poi intervenuto il decreto n. 360/11.1.2016 dell'U.S.R. per la Campania che ha riconosciuto la parità ai sensi della L. n. 62/2000 cit. a decorrere dall'a.s. 2012/13 e ciò non può che aver comportato il principale *“effetto”* conseguente al riconoscimento della parità scolastica, vale a dire l'abilitazione del CSS a rilasciare sin dall'a.s. 2012/13 titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali.

Ciò si afferma considerando soprattutto che il cit. decreto n. 360 non ha previsto limiti o condizioni di sorta e non ha circoscritto in alcun modo gli effetti del



riconoscimento: il decreto in parola riconosce *sic et simpliciter* la parità dal predetto anno scolastico, non prende affatto in considerazione gli effetti conseguenti al riconoscimento retroattivo della parità e non effettua quindi, a tale riguardo, distinzione alcuna, ad esempio ammettendo alcuni effetti ed escludendone altri.

Sul punto si è formata copiosa giurisprudenza, a seguito dei numerosi ricorsi proposti da personale ATA depennato dalle graduatorie di III fascia per i medesimi motivi del ricorrente (cfr. *ex multis*, Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 287 del 18.5.2022; Tribunale di Modena, sez. Lavoro, GL dott. Martinelli, sentenza del 6.5.2021; Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sent. N 1070 del 16.4.2021; Tribunale di Prato, ordinanza n. 1352 del 29.8.2020; Tribunale di Ivrea, ordinanza del 24.7.2020), con accoglimento delle relative doglianze e disapplicazione dei decreti dirigenziali emessi dai diversi Istituti.

Si richiama, inoltre, al riguardo la recente pronuncia del Tar per la Campania – sede di Napoli, che con ordinanza cautelare n. 1305/22, in accoglimento del ricorso presentato dal Centro Studi Sannitico S.r.l., ha sospeso l'efficacia delle note dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania uff. VII ambito territoriale di Benevento prot. 7998 del 2/11/2021 che in risposta ad una richiesta di un Istituto comprensivo Statale di Castrezzato (BS) in riferimento alla verifica del titolo di studi conseguito da uno studente presso il centro studi Sannitico di Durazzano precisa che *“con decorrenza dall'anno scolastico 2012- 2013, e sulla base degli atti disponibili presso questo ufficio, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale”*; del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania VIII ambito territoriale di Benevento prot. 8548 del 24/11/2021 nella parte in cui recita che l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale per l'anno 2012/2013 provvedimento conosciuto egualmente in quanto inviato da uno degli studenti incisi da un provvedimento di depennamento dalle graduatorie del personale ATA triennio 2021/2024; 3. della nota del Ministero dell'istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale -Ufficio IV prot. n. 2165 del 21/1/2021 della quale si ignorano gli esatti contenuti e conosciuta attraverso l'invio all'istituto scolastico da parte degli studenti incisi dal depennamento dalle graduatorie del personale ATA della nota di risposta alla richiesta del 18/10/2021 prot. 0007691 di inserimento nelle graduatorie d'istituto.

**La pronuncia si segnala perché incide direttamente sugli atti dell'ufficio scolastico di Benevento, assolutamente identici per contenuto alla nota richiamata nel Decreto del D.S. in esame, posti a fondamento dei vari decreti di depennamento adottati dagli istituti scolastici statali nei confronti dei collaboratori scolastici in possesso delle qualifiche rilasciate dal Centro Studi nonché delle varie circolari di alcuni Uffici Regionali come dell'USR Veneto del 07.02.17**





Si evidenzia, pertanto, che tale decisione del G.A., in uno con quella recentissima della Corte di Appello di Torino, sez. lavoro n. 287 del 18.5.2022 (la prima pronuncia di secondo grado in argomento), concorre a rafforzare la variegata trama argomentativa sottesa alle prospettazioni difensive svolte a tutela dei ricorrenti che negli anni si sono trovati nella stessa situazione giuridica del sig. **Ciro Tempio**.

La Corte d'Appello, infatti, afferma che *"L'art. unico della L. 10.3.2000 n. 62 ("Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione") prevede ai commi 1 e 2 quanto segue: "1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6".* Alla luce di tale previsione normativa richiamata, è dunque pacifico che il riconoscimento dello *status* di scuola paritaria comporti quale effetto conseguenziale l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, come del resto espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del D.M. 10.10.2008 n. 83/2008 (recante le disposizioni attuative per il riconoscimento della parità scolastica) che appunto prevede *:"Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la norma assegna alla scuola"*.

Dunque, l'avvenuto riconoscimento della parità scolastica al CSS sin dall'a.s. 2012/13 non può che far ritenere che già in tale anno scolastico il CSS fosse abilitato a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali.

Per quanto fin qui osservato, deve dunque ritenersi, contrariamente a quanto motivato nel decreto del 30 agosto 2022 adottato nei confronti del ricorrente dal D.S. dell'Istituto Comprensivo Statale di Mel, Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, di *decadenza dalle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, dichiarando invalido ai fini giuridici il servizio prestato presso l'Istituto dall'11.10.2021 all'8.6.2022, con*



*la conseguente mancata attribuzione di punteggio*, che il titolo di qualifica conseguito in regime privatistico dal ricorrente presso il CSS nell'a.s. 2012/13 risulta legalmente valido ed idoneo ai fini dell'inserimento del sig. Tempio nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 .

Ciò da cui discende l'illegittimità del predetto decreto con cui è stato disposto il depennamento dalle graduatorie e la validità del servizio prestato dal ricorrente solo ai fini economici e non giuridici.

**VIOLAZIONE ARTT. 2, COMMA 1 E 4, ED 8, COMMA 2 E 5 DEL D.M. n. 640/2017 - VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 11 DEL D.M. N. 50 DEL 3.3.2021 E DEGLI ARTT. 71 E 72 DEL D.P.R. N. 445/2000 E DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO DEL PRIVATO**

Va rilevata, altresì, l'illegittimità del decreto del D.S. per violazione della normativa individuata in rubrica.

Si evidenzia, infatti, che il decreto di depennamento dalle graduatorie in questione è stato adottato dal D.S. dell'Istituto Comprensivo Statale di Mel non già in ragione della presentazione da parte dell'interessato di una falsa certificazione, bensì per il fatto che il titolo di qualifica prodotto dal sig. Tempio, secondo l'istituto, fosse privo di validità legale in quanto rilasciato da un ente gestore non autorizzato a svolgere esami di qualifica triennale nell'anno scolastico considerato.

E quindi, in sostanza, sulla base del combinato disposto degli artt. 2, co. 1 e 4, ed 8, co. 2 e 5, D.M. n. 640/2017 (recante disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2020) che hanno rispettivamente previsto che hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto (che, relativamente al sig. Tempio, è il diploma di qualifica professionale di "*Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina*") e l'esclusione dei medesimi, in qualsiasi momento ed anche se già inseriti nelle graduatorie, ove risultino privi di qualcuno dei requisiti di ammissione.

Il ricorrente, invece, per i motivi sopra evidenziati, aveva nella specie presentato domanda di inserimento nelle relative graduatorie sulla scorta della legittima convinzione di possedere un titolo giuridicamente valido ed efficace.

Considerare *ex post* l'invalidità di tale titolo, sulla scorta di mere interpretazioni dell'UAT di Benevento delle pronunce del G.A. e del decreto dell'U.S. Regionale della Campania surrichiamte vizia irrimediabilmente per violazione di legge ed altresì per eccesso di potere le determinazioni adottate dall'Istituto resistente.

E ciò, in palese violazione delle esigenze di tutela dell'affidamento del ricorrente, il quale, allegando alla domanda di inserimento nelle graduatorie ATA del 2021 il titolo di qualifica conseguito presso il Centro Studi Sannitico ha agito con la



legittima consapevolezza di vantare un titolo giuridicamente valido perchè rilasciato da un istituto riconosciuto paritario sin dal 2012.

Ragion per cui neppure si configura nel caso l'ipotesi della falsità documentale che ai sensi dell'art. 8, co. 4, D.M. n. 640/2017 legittima l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalle graduatorie.

Ne deriva, per tali motivi, l'ulteriore illegittimità del Decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Mel nonché delle determinazioni dell'UAT di Benevento comunicate all'Istituto, con comunicazione assunta al prot. N. 478 del 14.1.2022, ed ivi richiamate ed il conseguente diritto del ricorrente ad ottenerne in questa sede la loro disapplicazione.

### ***SUL PERICULUM IN MORA***

In ordine al *periculum in mora*, deve sottolinearsi che per effetto delle scelte compiute dall'amministrazione il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile nel tempo necessario a far valere in via ordinaria il proprio diritto.

Nelle more della definizione di un giudizio ordinario il mancato inserimento del sig. Tempio nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, nonostante la censurata illegittimità del predetto decreto del D.S. con cui è stato disposto il depennamento dalle graduatorie e la validità del servizio prestato ai fini del punteggio conseguito, gli pregiudicherebbe inevitabilmente la possibilità di accettare qualunque nuovo incarico nel settore, anche atteso l'inizio dell'anno scolastico avvenuto ormai da più di un mese.

Ed anche, si rileva che dopo l'emissione del Decreto del D.S. qui contestato, il ricorrente si trova - come è di agevole comprensione - costretto a rinunciare a qualsiasi nuovo incarico proposto da altre istituzioni scolastiche.

Ed infatti, non può non considerarsi la circostanza che l'eventuale accettazione da parte del sig. Tempio di contratti annuali proposti a fronte dell'inserimento in altre graduatorie di circolo o di istituto III fascia ATA in Veneto come collaboratore scolastico per l'a.s. in corso sarebbe comunque per il ricorrente altamente rischiosa nonchè irragionevole.

Il ricorrente, infatti, a questo punto, si troverebbe certamente a subire nuovi depennamenti, con l'aggravante - stavolta - della mala fede di dichiarare il possesso di un titolo, nella consapevolezza che già una volta l'UAT di Benevento lo ha ritenuto privo di validità legale.

Il ricorrente è pertanto - allo stato - costretto a rinunciare a qualsiasi incarico proposto da altri Istituti scolastici.

Tutto ciò costituisce una grave ed inaccettabile lesione anche del diritto al lavoro del ricorrente, costituzionalmente garantito quale diritto fondamentale di ogni individuo (artt. 4 e 35 Cost.).





E' chiaro, quindi, il conseguente notevole pregiudizio che il ricorrente subirebbe nelle more della definizione di un giudizio ordinario nonché la non remota probabilità di ottenere all'esito dello stesso una decisione "*inutiliter data*", anche tenendo in considerazione la situazione economica di indigenza e difficoltà del suo nucleo familiare.

Il ricorrente, infatti, ha contratto matrimonio solo il 10 giugno 2021 ed è l'unico coniuge a percepire reddito, che al momento risulta essere solo il sussidio di disoccupazione pari ad euro 640,00 mensili.

Il *periculum in mora* è evidente anche da un punto di vista economico e di progressione della carriera, atteso che la perdita del punteggio raggiunto nell'a.s. 2021/2022 come collaboratore scolastico, non gli permette ad oggi di aspirare neanche all'accesso alle fasce e/o posizioni superiori delle graduatorie, anche per ottenere una sede di lavoro più vicina alla propria residenza (il ricorrente vive in Campania con la sua famiglia).

Si configura nella specie il *cd. Danno da perdita di chance*.

Infatti, il danno da perdita di *chance* si verifica tutte le volte in cui il venir meno di un'occasione favorevole, cioè la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, è determinato e causato dell'adozione di un atto illegittimo da parte della P.A., determinando un mancato guadagno.

#### **Richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*.**

Si rende necessario, quindi, previa disapplicazione del Decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Mel del 30.8.2022 comunicato in pari data al ricorrente nonché delle determinazioni dell'UAT di Benevento comunicate all'Istituto, con nota assunta al prot. N. 478 del 14.1.2022 ed ivi richiamate, l'urgente accertamento del diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle predette graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 per il personale ATA per i profili di cuoco e collaboratore scolastico, con riconoscimento a tutti gli effetti del servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato svolto dall' 11.10.2021 sino all'8.06.2022, del punteggio già maturato e della validità legale del titolo posseduto dal ricorrente di Qualifica Professionale Triennale di Operatore di Servizi di Ristorazione Settore Cucina, conseguito nella sessione esami dell'anno scolastico 2012/2013, presso l'Istituto Centro Studi Sannitico, con sede in Durazzano (BN) e per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. ed all'Istituto Comprensivo Statale di Mel Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, in persona del Dirigente p.t., di adottare ogni conseguente provvedimento volto al reinserimento del ricorrente nelle predette graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 per il personale ATA per i profili di cuoco e collaboratore scolastico, con riconoscimento a tutti gli effetti del servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato svolto



dall' 11.10.2021 sino all'8.06.2022, con riconoscimento del punteggio già maturato e della validità legale del titolo posseduto dal ricorrente, attraverso l'emissione da parte di Codesto Tribunale di un provvedimento *inaudita altera parte*.

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata dalla circostanza che sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte.

### **Sull'azione di merito.**

Il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo eventuale giudizio di merito. L'azione di merito avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal lavoratore e da perdita di *chance*.

### **-SI CONCLUDE**

Affinché codesta Ecc.mo Tribunale di Belluno- Sez. Lavoro, rigettata ogni avversa istanza, Voglia così provvedere:

- a) in via principale, con decreto *inaudita altera parte*, assunte, ove occorra sommarie informazioni, ordinare, previa disapplicazione del Decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Mel del 30.8.2022 nonché delle determinazioni dell'UAT di Benevento di cui alla nota assunta al prot. N. 478 del 14.1.2022 ivi richiamate, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., all'Istituto Comprensivo Statale di Mel Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, in persona del Dirigente p.t., nonché all'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t, di adottare ogni conseguente provvedimento volto al reinserimento del ricorrente nelle predette graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 per il personale ATA per i profili di cuoco e collaboratore scolastico, con riconoscimento a tutti gli effetti del servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato svolto dall' 11.10.2021 sino all'8.06.2022, con riconoscimento del punteggio già maturato e della validità legale del titolo posseduto dal ricorrente di Qualifica Professionale Triennale di Operatore di Servizi di Ristorazione Settore Cucina, conseguito nella sessione esami dell'anno scolastico 2012/2013, presso l'Istituto Centro Studi Sannitico, con sede in Durazzano (BN);
- b) in via graduata, accertare e dichiarare - previa disapplicazione del Decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Mel del 30.8.2022 nonché



delle determinazioni dell'UAT di Benevento di cui alla nota assunta al prot. N. 478 del 14.1.2022 ivi richiamate, - il diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle predette graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 per il personale ATA per i profili di cuoco e collaboratore scolastico, con riconoscimento a tutti gli effetti del servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato svolto dall' 11.10.2021 sino all'8.06.2022, del punteggio già maturato e della validità legale del titolo posseduto dal ricorrente di Qualifica Professionale Triennale di Operatore di Servizi di Ristorazione Settore Cucina, conseguito nella sessione esami dell'anno scolastico 2012/2013, presso l'Istituto Centro Studi Sannitico, con sede in Durazzano (BN) ;

c) e per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., all'Istituto Comprensivo Statale di Mel Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, in persona del Dirigente p.t., nonché all'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., di adottare ogni conseguente provvedimento volto al reinserimento del ricorrente nelle predette graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 per il personale ATA per i profili di cuoco e collaboratore scolastico, con riconoscimento a tutti gli effetti del servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato svolto dall' 11.10.2021 sino all'8.06.2022, con riconoscimento del punteggio già maturato e della validità legale del titolo posseduto dal ricorrente di Qualifica Professionale Triennale di Operatore di Servizi di Ristorazione Settore Cucina, conseguito nella sessione esami dell'anno scolastico 2012/2013, presso l'Istituto Centro Studi Sannitico, con sede in Durazzano (BN);

d) condannare le Amministrazioni convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio da attribuirsi ai procuratori che ne hanno fatto anticipo.

Avv. Giuseppe Granata

Avv. Angela Fera

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed è esente dal pagamento del CU atteso che il reddito Irpef del ricorrente è inferiore al triplo del reddito previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio ex art 76 - DPR 115/2002, come da dichiarazione sostitutiva reddituale a firma del sig. Ciro Tempio.

Avv. Giuseppe Granata

Avv. Angela Fera

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Decreto del D.S. dell'Istituto Comprensivo Statale di Mel Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado comunicato il 30.8.2022;
2. Sentenza Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5211/2015;



3. Decreto della Direzione generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania n. n. 360 dell'11/01/2016;
4. Diploma di qualifica professionale del sig. Tempio;
5. Reclamo ex art. 14, comma 7 DPR n. 275/99, inviato a mezzo pec in data 9.9.2022, in formato .msg;
6. Ricevuta domanda di indennità NASpl del sig. Tempio;
7. Certificato stato di famiglia del sig. Tempio;
8. Domanda inserimento graduatoria con valutazione titoli;
9. Dichiarazione sostitutiva situazione reddituale economica 2021, con allegato D.I.;
10. Sentenza della Corte d'Appello di Torino, sez. lavoro, n. 287/2022;
11. Sentenza del Tribunale di Modena sez. Lavoro, GL dott. Martinelli, del 6.5.2021;
12. Ordinanza cautelare del Tar Campania - Napoli n. 1305/22.

